



Edizione di venerdì 13 aprile 2018

IVA

Le diverse fattispecie di reverse charge nel settore edile
di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

La notifica dell'atto può essere effettuata anche ai vicini di casa
di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Detrazione per studenti universitari fuori sede
di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

La relazione di revisione sul bilancio – III° parte
di Francesco Rizzi

AGEVOLAZIONI

Bonus alberghi esteso alle strutture termali
di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

IVA

Le diverse fattispecie di reverse charge nel settore edile

di Sandro Cerato

Per le **prestazioni di servizi rese nel settore edile**, le disposizioni normative ai fini Iva prevedono diverse fattispecie di applicazione dell'inversione contabile.

Più in particolare, come precisato dall'Agenzia delle Entrate ([circolare 14/E/2015](#)), la “nuova” **fattispecie di “reverse charge” relativa ad alcuni servizi relativi ad edifici** ([articolo 17, comma 6, lett. a-ter](#), [D.P.R. 633/1972](#)) si affianca (e non si sostituisce) al regime del “reverse charge” di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. a](#), [D.P.R. 633/1972](#), che risulta applicabile alle “*prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore*”.

Infatti, **l'applicazione del meccanismo di inversione contabile**, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, si riferisce invece “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento **relative ad edifici**”.

Pertanto, tale “nuova” fattispecie:

- **riguarda attività relative al comparto edile** (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal “reverse charge” alle condizioni di cui alla [a\), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- **interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile** propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici;
- risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla [a\), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti.

Infatti, il sistema dell'inversione contabile previsto nel contesto del novellato [articolo 17, comma 6, lett. a-ter](#), [D.P.R. 633/1972](#) si applica a prescindere dalla circostanza che **le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti**:

- delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
- dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
- dal **rapporto contrattuale stipulato tra le parti**, ovvero dalla tipologia di attività esercitata (ferma restando ovviamente la necessità che si tratti di una prestazione di servizi).

Questo è, infatti, quanto si evince nel contesto della **relazione tecnica** alla Legge di Stabilità 2015, in cui si afferma testualmente che “il *reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali*“.

Per tutte le altre prestazioni (**diverse** da quelle di **installazione di impianti, demolizione e completamento**), il meccanismo dell'inversione contabile potrà continuare a trovare applicazione **solo in presenza di un contratto di subappalto** e relativamente alle attività identificate dalla sezione F della codifica ATECO 2007.

Per chiarire meglio i concetti appena esposti, l'Agenzia delle Entrate ([circolare 14/E/2015](#)) ha precisato che **rientra a pieno titolo nella nuova disciplina del “reverse charge” nel comparto edile:**

- l'appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un'impresa di costruzioni;
- un **servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di uno studio professionale**.

Diversamente, invece, **devono ritenersi escluse** dalla novellata disciplina del “reverse charge”:

- le **attività di costruzione di un edificio**, per le quali continuerà a trovare applicazione il meccanismo del “reverse charge” solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi della [a\), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- le **forniture di beni con posa in opera**, in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, quando la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene ([circolare 14/E/2015](#)).

Sono escluse, quindi, dal meccanismo del “reverse charge” di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter\), D.P.R. 633/1972](#), analogamente a quanto già previsto “per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili” (a cui si rimanda per un maggior approfondimento), le **forniture di beni con posa in opera** poiché tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

La notifica dell'atto può essere effettuata anche ai vicini di casa

di Marco Bargagli

Nell'ipotesi di **assenza del soggetto passivo** presso il proprio **domicilio fiscale**, la **notifica dell'atto impositivo** può essere effettuata anche nei confronti di una persona **diversa dal contribuente**, che si dichiara **idonea al ritiro** accettando il plico e **firmando la ricevuta di avvenuta consegna**.

Tale **importante principio** è stato espresso da parte della **suprema Corte di cassazione** la quale, con l'**ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018**, ha **accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate** avverso la decisione **assunta da parte del giudice di merito**.

In tema di **notificazione degli atti impositivi**, il legislatore ha previsto **particolari disposizioni** contenute negli [articoli 137 e s. c.p.c.](#).

In merito, le notificazioni devono essere **eseguite dall'ufficiale giudiziario**, su **istanza di parte** o su **richiesta del pubblico ministero o del cancelliere**, previa consegna al destinatario di **copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi**.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 139 c.p.c.](#), rubricato **"Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio"**, la notifica degli atti deve essere fatta nel **comune di residenza del destinatario**, ricercandolo nella **casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio**.

Se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi sopra indicati, l'ufficiale giudiziario deve consegnare **copia dell'atto** a una **persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda**, purché **non minore di quattordici anni o non palesemente incapace**.

Inoltre, in **mancanza delle persone sopra indicate**, la copia dell'atto deve essere **consegnata al portiere dello stabile dove è sita l'abitazione, l'ufficio o l'azienda**. Sul punto, nell'ipotesi in cui **anche il portiere non è disponibile**, la notifica può essere effettuata al **vicino di casa che accetti di riceverla**.

Tali ultimi due soggetti devono **sottoscrivere una ricevuta** e, successivamente, l'ufficiale giudiziario notifica al destinatario **l'avvenuta notificazione dell'atto mediante l'invio di lettera raccomandata**.

Infine, se il destinatario **vive abitualmente a bordo di una nave mercantile**, l'atto può essere consegnato al **capitano o a chi ne fa le veci**.

Ai **fini tributari** l'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) prevede che la **notifica degli avvisi e degli altri atti** che per Legge devono essere **notificati al contribuente**, viene eseguita **secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e s. c.p.c.**, in precedenza illustrati.

In tema di **notifica degli atti nei confronti dei contribuenti**, anche il **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n. 1/2018](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza** ha fornito precise indicazioni (cfr. volume II – parte III – capitolo 2 “*Poteri esercitabili*”, pag. 39 e ss.).

In merito, **gli inviti e le richieste** devono **essere regolarmente notificati ai destinatari** con l’osservanza delle **disposizioni dettate dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973**, per quanto concerne **le imposte sui redditi**, ovvero a **mezzo raccomandata**, con **avviso di ricevimento**, relativamente all’Iva.

Inoltre, l'[articolo 7-quater, commi da 6 a 8, D.L. 193/2016](#) (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017) ha **integrato l’articolo 60 D.P.R. 600/1973** prevedendo, con decorrenza dal **1° luglio 2017**, la facoltà per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria di **notificare gli avvisi e gli atti di propria competenza mediante posta elettronica certificata**.

In particolare, come **chiarito dal citato documento di prassi**, *per i contribuenti obbligati ad avere una casella PEC (imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi) la notifica può avvenire all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)*.

Delineato **l’assetto sostanziale di riferimento**, gli ermellini, nella citata **ordinanza n. 7638/2018** hanno stabilito che, qualora **non sia possibile rintracciare il soggetto passivo** presso il **domicilio fiscale dichiarato**, la **notifica dell’atto impositivo** può essere effettuata anche **nei confronti del vicino di casa** (nel caso di specie un dipendente di uno **studio commerciale situato nello stesso immobile**), che **ritira la corrispondenza** inviata al **contribuente**, firmando la relativa ricevuta.

In **prima istanza** il giudice di merito, **accogliendo la tesi difensiva**, aveva rilevato la violazione dell'[articolo 139 c.p.c.](#) e dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), in quanto la **relata di notifica non specificava il luogo in cui la notifica era avvenuta**, se cioè la stessa fosse stata operata presso la **casa di abitazione o l’ufficio**, né di quale **soggetto fosse collaboratrice la consegnataria dell’atto**.

Di contro la **suprema Corte di Cassazione**, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in **assenza del destinatario**, la **copia dell’atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda**, purché **non infraquattordicenne o palesemente incapace**.

Infatti, secondo un **orientamento consolidatosi in giurisprudenza**, basta che la presenza del consegnatario **non sia meramente occasionale o temporanea**: in merito, la **non occasionalità** si

presume dall'accettazione senza riserve dell'atto e dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica.

In buona sostanza incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.

In conclusione, accogliendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che: *“il Giudice di appello non ha correttamente deciso la fattispecie posta al suo esame allorché ha affermato che l'atto impositivo non è pervenuto a conoscenza del contribuente, in quanto è senz'altro da escludere che sia sufficiente, per superare la presunzione della quale qui si discute, allegare la circostanza che il soggetto consegnatario ..(..) fosse una dipendente dello studio commerciale (..), posto al piano XI del medesimo stabile (..) atteso che, come già osservato, il messo notificatore ha eseguito la consegna nelle mani della predetta in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro che firma la ricevuta, e tanto basta difettando adeguata prova del contrario”*.

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Detrazione per studenti universitari fuori sede

di Alessandro Bonuzzi

La **legge di Stabilità 2018** (L. 205/2017), con i [commi 23](#) e [24](#), è intervenuta sui requisiti che consentono il riconoscimento della **detrazione Irpef** riferita ai **canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede**.

Il beneficio consiste nella possibilità di portare in **detrazione** dall'Irpef un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo **pari a 2.633 euro**; la detrazione massima risulta quindi pari a 500 euro.

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di **facoltà** o **corso universitario** frequentato né la natura pubblica o privata dell'Università.

L'importo di 2.633 euro costituisce il **limite complessivo** di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati, ad esempio, a più di un figlio ([circolare AdE 34/E/2008](#) e [circolare AdE 20/E/2011](#), risposta 5.10). Inoltre, nel caso in cui il contratto di locazione sia **cointestato** tra più soggetti, l'importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa.

Il **riconoscimento** della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti **condizioni**:

- presenza di **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della **Legge 431/1998**, regolarmente registrati (con [risoluzione AdE 200/E/2008](#) è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/1998 anche se non espressamente menzionata);
- ubicazione dell'unità immobiliare locata dallo studente nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero nei Comuni **limitrofi** a quello in cui ha sede l'Università;
- effettivo **pagamento** dei canoni, da attestare, ad esempio, con l'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento.

Inoltre, prima dell'entrata in vigore del Collegato fiscale (D.L. 148/2017) e della legge di Stabilità 2018, **in ogni caso**, l'Università doveva essere ubicata in un **Comune diverso** da quello in cui lo studente aveva la propria residenza anagrafica:

- distante da quest'ultimo **almeno 100 chilometri**;

- sito in un'**altra provincia** rispetto a quello di residenza.

La doppia condizione doveva essere soddisfatta **contemporaneamente** ([circolare 11/E/2007](#), risposta 2.3).

Sennonché, l'[articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017](#) è intervenuto sulla materia prevedendo:

- una **distanza minima**, che deve sussistere tra il Comune dell'Università e il Comune di residenza anagrafica, inferiore, **pari a 50 chilometri**, laddove lo studente risieda in zone montane o disagiate;
- l'abrogazione della necessità che la **Provincia** di residenza dello studente sia diversa da quella dell'Università;
- che la detrazione in questione si dovesse applicare **limitatamente** ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Successivamente, con la **L. 205/2017**, il legislatore ha **abrogato** il comma 8-bis dell'articolo del Collegato fiscale, di fatto mai entrato in vigore.

In tal modo la detrazione torna ora a spettare, **a regime** – e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 -, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un **Comune distante** da quello di residenza **almeno 100 chilometri** e, comunque, in una **provincia diversa**, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'Università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro ([articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir](#)).

La legge di Stabilità 2018 ha, poi, inserito nell'[articolo 15, comma 1, Tuir](#) la [lettera i-sexies.01](#)), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal **D.L. 148/2017**, precisandone l'ambito applicativo. In particolare, è previsto che, **solo** per il **2017** e il **2018**, il requisito della distanza necessario per fruire dell'agevolazione, di cui al comma i-sexies, si intende rispettato anche all'**interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 chilometri** per gli **studenti residenti in zone montane o disagiate**.

I criteri per individuare le zone montane o disagiate dovranno essere **individuati** dall'Agenzia delle Entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E IL MODELLO 730

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

La relazione di revisione sul bilancio – III° parte

di Francesco Rizzi

Proseguendo la trattazione dei principali **contenuti** della **relazione** del revisore sul bilancio, si ritiene opportuno approfondire l'oggetto degli **eventuali** paragrafi relativi ai “**richiami d'informativa**” e agli “**altri aspetti**” che il revisore **potrebbe** reputare appropriato **evidenziare**.

Il contenuto di **entrambi** i suddetti paragrafi è trattato dal **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706**.

Orbene, secondo tale principio, il revisore **dovrà** inserire nella relazione di revisione un apposito **paragrafo**, detto “**richiamo d'informativa**”, qualora, secondo il proprio **giudizio professionale**, abbia ritenuto che **talune informazioni** contenute nel **bilancio** siano **fondamentali** per la sua **comprensione** e pertanto sarebbe conseguentemente **opportuno** richiamare l'**attenzione** degli **utilizzatori** su tali aspetti.

Sempre secondo il suddetto principio, il richiamo d'informativa potrà comunque essere inserito **a condizione che**:

- il revisore **non** sia tenuto ad esprimere un **giudizio con modifica a causa** di tali aspetti;
- **non si tratti** di aspetti che siano già stati identificati come “**aspetti chiave**” della revisione, da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701** (“*Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*”) per la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP).

Il **principio di revisione (ISA Italia) n. 706** fornisce anche i seguenti **esempi di circostanze** in cui il revisore potrebbe ritenere opportuno inserire un **richiamo d'informativa**:

- qualora il revisore rilevi un'**incertezza** relativa all'esito futuro di **contenziosi** di natura **eccezionale** o di azioni da parte di **autorità di vigilanza**;
- nel caso in cui vi sia un **evento successivo** significativo intervenuto **tra** la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
- quando sia stata consentita l'applicazione **anticipata** di un **nuovo principio contabile** che ha un **effetto significativo** sul bilancio;
- nel caso in cui si sia verificata una grave **catastrofe** che abbia avuto, o continui ad avere, un **effetto significativo** sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Laddove il revisore **preveda** di inserire nella relazione un richiamo d'informativa, **dovrà** inoltre

comunicare tale **intenzione** e la **formulazione** che avrà tale paragrafo, ai **responsabili** della **governance** aziendale.

Per quel che invece concerne il paragrafo “*altri aspetti*”, secondo il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706**, il revisore dovrà inserire nella **relazione** di revisione tale **paragrafo**, qualora, secondo il proprio **giudizio professionale**, abbia ritenuto che **taluni aspetti**, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa di bilancio, siano **importanti** per la **comprensione** della **revisione contabile**, delle **responsabilità del revisore** o della **relazione di revisione**, e pertanto sarebbe opportuno richiamare l'**attenzione** degli **utilizzatori** su tali aspetti.

Inoltre, “quando la sezione “Altri aspetti” include **più aspetti** che, a giudizio del revisore, sono **rilevanti** per la **comprensione** da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, **può essere utile utilizzare sottotitoli** diversi per **ciascun aspetto**” (cfr. par. A11 del succitato principio di revisione).

Sempre secondo il principio di revisione in parola, detto paragrafo potrà essere inserito a **condizione che**:

- non sia **vietato** da leggi o regolamenti;
- non si tratti di **aspetti** che siano già stati identificati come “**aspetti chiave**” della revisione, da comunicare nella **relazione** di revisione quando si applica il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701** (“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”) per la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP).

Anche in questo caso, se il revisore prevede di inserire tale paragrafo nella propria relazione dovrà **comunicare** ai **responsabili** della **governance** aziendale questa sua **intenzione** e la **formulazione** che avrà tale paragrafo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Bonus alberghi esteso alle strutture termali

di **EVOLUTION**

L'articolo 10 D.L. 83/2014 ha introdotto un credito di imposta in favore delle "imprese alberghiere", che sostengono spese per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION**, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) in materia "bonus alberghi".

L'[articolo 10, del D.L. 83/2014](#) ha introdotto all'interno dell'ordinamento tributario nazionale, un incentivo che coinvolge le "imprese alberghiere", esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Si tratta di un **credito di imposta, da utilizzare solo in compensazione, pari al 30% delle spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016**, e fino ad un **limite massimo di spesa di euro 200.000** per tutti e tre i periodi di imposta, "relative a **interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni**".

La **Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)**, all'[articolo 1, comma 320](#), ha esteso tale agevolazione anche alla manutenzione straordinaria, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia che comporti un **aumento della cablatura complessiva**, purché nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge sul **piano casa**.

Inoltre, l'[articolo 1, commi da 4 a 7 della Legge 232/2016](#) (Legge di Bilancio 2017), ha **prorogato** per i **periodi di imposta 2017 e 2018**, il **credito d'imposta** per gli interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere; la **misura viene innalzata al 65%** delle spese sostenute, e viene **estesa** anche alle **attività di agriturismo**, allo scopo di ottimizzare il livello qualitativo delle strutture ricettive italiane, che necessitano di migliorie e di un innalzamento del livello qualitativo medio, e nell'ottica di voler sviluppare il turismo interno ed internazionale.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2018 (**Legge 27/12/2017, n. 205**) all'[articolo 1, comma 18](#), ha esteso il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle **strutture che prestano cure termali**, per la **realizzazione di piscine termali** e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. **L'agevolazione è pari al 30%** delle spese sostenute **fino ad un massimo di euro 200.000**.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is white with a network of grey and yellow dots connected by lines, suggesting a digital or professional environment. Below the logo, there is a dark grey horizontal bar containing the text "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati alla nostra redazione / Freepik

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

STORIA DELLA COREA



Maurizio Riotto

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 768

Questo libro, il più completo trattato sulla storia coreana mai scritto da un autore occidentale, nasce dalla necessità di avvicinare il lettore a un paese che da un lato è sempre più in prima linea nello sviluppo industriale e tecnologico globale, dall'altro è ancora vittima instabile dei perversi giochi politici che portarono alla sua divisione alla fine degli anni quaranta del XX secolo. Partendo dalle stesse mitiche origini della nazione coreana, dal territorio e dalla lingua fino alla difficile situazione geopolitica attuale, l'autore dipinge la grande avventura di un popolo di antica civiltà che, occupando da sempre un posto fondamentale nello scacchiere geopolitico dell'Estremo oriente, ha contribuito considerevolmente a formare quella cultura giapponese oggi nel mondo ben più conosciuta e apprezzata. Per secoli vaso di cocci fra vasi di ferro, la Corea sta ancora pagando per un'intrinseca debolezza e soprattutto per la protervia altrui, che proprio nel XX secolo l'ha portata prima a perdere un'indipendenza fino ad allora sempre difesa con successo e poi all'incommensurabile tragedia della divisione e della guerra fraticida. Questa nuova edizione aggiornata del volume esamina con passione e competenza il complicato percorso storico del Paese del Calmo Mattino, riuscendo a dare conto non solo dei suoi malesseri e delle sue contraddizioni, ma anche delle ragioni per cui oggi è più che mai al centro dell'interesse e delle tensioni politiche internazionali.

UN MOMENTO DI GUERRA



LAURIE LEE


Adelphi

Prezzo – 16,00

Pagine – 141

Laurie Lee ha ventitré anni quando, un giorno d'inverno del 1937, parte alla volta della Spagna per combattere per la causa repubblicana. Questo libro è il racconto delle sue avventure durante quella tragica pagina di storia, in una terra dove tutto ciò che incontra è estremo: la natura asperrima dei luoghi, la durezza del clima, la scarsità di cibo. Ma lui non batte ciglio. Così un episodio atroce come la guerra civile spagnola, trattato per una volta senza retorica, ci appare di colpo nuovo. Lorenzo – questo il suo nome di battaglia – si ritrova fra i tanti uomini di ogni tendenza ideologica accorsi da tutto il mondo nelle brigate internazionali: una congerie che sarebbe eufemistico definire sprovvodata. Già le esercitazioni – gli assalti alla collina con i fucili finti, e in cima le mitragliatrici simulate battendo con i bastoni sulle latte d'olio – danno un'idea di come andrà a finire. I «nostri» devono ancora imparare che «l'idealismo non ha mai fermato un carro armato» – e non fermerà quelli di Franco, pesantemente equipaggiato da tedeschi e italiani. L'occhio di Laurie Lee, la sua felicità di lingua e di scrittura illuminano momenti, luoghi, uomini con un fascio di luce vivissima, e il racconto, insieme ingenuo e clinico, resta dolorosamente lieve a dispetto di tutto, fino al ritorno «senza onore» a Londra – poiché «entrare in Spagna e in una guerra» fu «sin troppo facile», ma «uscirne lo fu ancora di più».

GIACOMO CASANOVA



Matteo Strukul

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 312

Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il precario equilibrio su cui si regge la Repubblica, ormai prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e degenerare nel caos. Lo scenario politico internazionale è in una fase transitoria di delicate alleanze e il disastroso esito della Seconda guerra di Morea ha svuotato le casse della Serenissima. Il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute, e l'inquisitore Pietro Garzoni trama alle sue spalle per ottenere il consenso all'interno del Consiglio dei Dieci e influenzare così la successione al dogado. Il suo sogno proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far questo gli mette alle calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori galante e agile funambolo, Casanova entra in scena prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più antica osteria della laguna, per difendere una bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer, apparsa a consegnargli un messaggio: la contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe incontrarlo. La nobile austriaca intende sfidarlo a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua. Casanova accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È l'inizio di una serie di rocambolesche avventure che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso spasimante di lei, uccidendolo. Il guaio più serio e inaspettato è però un altro: Casanova, per la prima volta, si innamorerà davvero. Le fosche macchinazioni dell'inquisitore avranno successo e Giacomo verrà incarcerato ai Piombi, mentre Francesca finirà murata in convento. Con il cuore spezzato, Casanova nutrirà il sospetto che l'intera vicenda sia stata architettata dalla diabolica contessa per toglierlo di mezzo. Evaso, si metterà sulle sue tracce e, fra inseguimenti, imboscate e intrighi notturni, arriverà ad affrontarla in un ultimo faccia a faccia mozzafiato: scoprirà di essere stato pedina in un gioco di spie fra Venezia e l'Impero Austriaco e infine si troverà ad accettare a sua volta un incarico della massima segretezza. Fra canali immersi nella bruma e palazzi patrizi di sfolgorante bellezza, si staglia una Venezia settecentesca mai così seducente e spietata: Matteo Strukul fonde magistralmente il feuilleton d'avventura con gli intrighi amorosi del romanzo libertino, e lo fa attraverso un appassionante intreccio di ricostruzione storica e invenzione, con un'ambientazione straordinaria, riccamente animata di personaggi dell'epoca, da Giambattista Tiepolo a Carlo Goldoni, da Federico di Prussia a Maria Teresa d'Austria, restituendoci in modo potente, originale e modernissimo lo spirito del tempo.

UN'ODISSEA



Daniel Mendelsohn


Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 320

Nel gennaio del 2011, al primo incontro del seminario sull'*Odissea* tenuto da suo figlio Daniel, mescolato alle matricole diciottenni siede Jay Mendelsohn, matematico e ricercatore scientifico all'epoca ottantunenne. «Sarà un incubo», pensa Daniel a fine mattinata, quando appare chiaro che Jay non si atterrà al ruolo di silenzioso uditore che aveva immaginato per lui. Il vecchio Mendelsohn è cresciuto nel Bronx ed era ragazzo durante la guerra. Detesta la debolezza e il raggiro, valuta le cose in base alla fatica per ottenerle e la sua sola fede è nelle scienze esatte. Non può non aver da ridire sulla figura di Odisseo, il *polytropos*, l'uomo dalle molte svolte, ma anche dai molti trucchi, lacrime, aiuti divini, donne. «Non capisco perché dovremmo considerarlo un grande *erooooe*», ripete Jay per lo stupore divertito degli studenti. Eppure, settimana dopo settimana, affronta le tre ore di viaggio da Long Island al Bard College per apprendere dalla voce di suo figlio delle Vacche del Sole e di Penelope e del *nostos*. E va oltre: quando Daniel, quasi per gioco, gli propone una crociera nel Mediterraneo che ripercorra i luoghi dell'epopea, Jay acconsente. Per Daniel è un'esperienza prega di rivelazioni: per mano a suo padre capisce appieno lo sgomento dell'Ade; nei ricordi coniugali del vecchio genitore ritrova la forza dell'*homophrosyn?*, il «pensare allo stesso modo», e in quell'uomo inaspettatamente tanto aperto e socievole, in classe come a bordo, non riconosce forse un Odisseo dalle molte svolte? Di certo è un Laerte, il cui corpo caduco presenterà il suo conto di lì a breve. «Ma la nostra odissea l'avevamo vissuta, – osserva Daniel prima che accada, – per la durata di un semestre avevamo navigato insieme, per così dire, attraverso quel testo, un testo che a me – e ai lettori con lui – sembrava sempre più relativo al presente e meno al passato».

RITORNO ALLE TERRE SELVAGGE



Francesco Lotta

Sperling & Kupfer

Prezzo – 15,90

Pagine – 208

Una storia importante alle spalle, il trasferimento a Milano, il lavoro tanto desiderato in una delle radio più seguite d'Italia: quello che dovrebbe essere un punto di arrivo per Frank si rivela in realtà una battuta d'arresto. Avverte, confusamente, che qualcosa non va, che gli obiettivi raggiunti non lo definiscono, anzi lo fanno sentire ancora più smarrito. Qual è allora la sua strada? Per capirlo decide d'impulso di ripercorrere il cammino che è diventato il simbolo stesso di chi cerca la propria autenticità: lo Stampede Trail in Alaska, su cui Chris McCandless, indimenticabile protagonista di Into the Wild, si allontanò dalla società rifiutando le lusinghe di un futuro dorato ma estraneo. Attrezzatura tecnica, spray antiorso, viveri e molte domande: solo questo vorrebbe portare con sé Frank, per attraversare il fiume Teklanika, ultimo confine fra la civiltà e le terre selvagge, e raggiungere il famoso bus 142. Ma il bello di un viaggio è che ti porta sempre dove non ti aspetti. Così la sua spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di incontri con avventurieri, studenti, un compagno fidato e, finalmente, con se stesso. In questo libro, corredata di bellissime foto, Frank racconta la sua avventura e il suo omaggio: fra ghiacci e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È un underdog, quelli su cui nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché è lì, lontano da tutti, che le cose migliori accadono.


Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >